



COMUNICATO UFFICIALE N. 285
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 333/AA al n. 335/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 333/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 264 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alexander CALVIO PORTILLO e Sante CORNAGGIA, e della società A.S. SANCOLOMBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEXANDER CALVIO PORTILLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSD Sangiuliano cvs arl, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto in data 23.8.2023 una richiesta di tesseramento per la società AS Sancolombano nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società SSD Sangiuliano cvs arl;

SANTE CORNAGGIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AS Sancolombano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Calvio Portillo Alexander non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la AS Sancolombano in data 23.8.2023;

A.S. SANCOLOMBANO; per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Sante Cornaggia era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alexander CALVIO PORTILLO e Sante CORNAGGIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. SANCOLOMBANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sante CORNAGGIA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alexander CALVIO PORTILLO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la

società A.S. SANCOLOMBANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 334/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 347 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele PACIFICI e Salvatore CIFANI, e della società ASD GORIANOSICOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE PACIFICI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Gorianosicoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, tramite l'applicazione "Facebook", inoltrato in data 18.9.2023 all'arbitro della gara *Gorianosicoli - Montereale* del 17.9.2023, valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, un messaggio del seguente testuale tenore: *"Buongiorno, sono un dirigente del Goriano, ci siamo conosciuti ieri alla partita, possiamo avere un contatto telefonico per chiarire alcuni aspetti successi ieri alla partita? Volevo chiedere ufficialmente scusa e capire se c'era modo di venirsi incontro"* ;

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere affidato, nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Salvatore Cifani, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SALVATORE CIFANI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Gorianosicoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della ASD Gorianosicoli militante nel campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD GORIANO SICOLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Daniele Pacifici e Salvatore Cifani;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele PACIFICI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GORIANOSICOLI, e dal Sig. Salvatore CIFANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Daniele PACIFICI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore CIFANI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD GORIANOSICOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 335/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 289 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian MOLIGNONI, Giuseppe APOLLONI, Marino GAIARDONI, e delle società A.S.D. BARDOLINO CHAMPIONS CUP e A.S.D. BALDO JUNIOR TEAM, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN MOLIGNONI, vice presidente tesserato per la società A.S.D. Bardolino Champions Cup all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso richiesto ed ottenuto dal Sig. Marino Gaiardoni, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Baldo Junior Team, le divise recanti lo stemma di quest'ultima società poi utilizzate, in occasione della gara A.S.D. Bardolino Champions Cup - USD Rivoli 1964 del 23.9.2023, valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciale, dai calciatori, dall'allenatore e dai dirigenti della A.S.D. Bardolino Champions Cup, ingenerando confusione tale da far presupporre che gli stessi fossero tesserati per la società A.S.D. Baldo Junior Team;

GIUSEPPE APOLLONI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bardolino Champions Cup all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara A.S.D. Bardolino Champions Cup - USD Rivoli 1964 del 23.9.2023, valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciale, i calciatori, l'allenatore ed i dirigenti della A.S.D. Bardolino Champions Cup indossassero le divise recanti lo stemma della società A.S.D. Baldo Junior Team, ingenerando confusione tale da far presupporre che gli stessi fossero tesserati per tale società;

MARINO GAIARDONI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Baldo Junior Team all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso fornito al Sig. Cristian Molignoni, vice presidente della società A.S.D. Bardolino Champions Cup, le divise recanti lo stemma della società A.S.D. Baldo Junior Team, poi utilizzate in occasione della gara A.S.D. Bardolino Champions Cup - USD Rivoli 1964 del 23.9.2023, valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciale, dai calciatori, dall'allenatore e dai dirigenti della A.S.D. Bardolino Champions Cup, ingenerando confusione tale da far presupporre che gli stessi fossero tesserati per la società A.S.D. Baldo Junior Team;

ASD BARDOLINO CHAMPIONS CUP, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere Sigg. Giuseppe APOLLONI e Cristian MOLIGNONI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

ASD BALDO JUNIOR TEAM, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Marino GAIARDONI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Apollini in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BARDOLINO CHAMPIONS CUP, dal Sig. Marino GAIARDONI in proprio e, in qualità di legale rappresentate, per conto della società ASD BALDO JUNIOR TEAM, e dal Sig. Cristian MOLIGNONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Cristian MOLIGNONI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe APOLLONI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marino GAIARDONI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BARDOLINO CHAMPIONS CUP, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BALDO JUNIOR TEAM;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina